

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

IL SETTORE BANCARIO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LA COMMISSIONE INTRODUCE NUOVE MISURE DI SOSTEGNO DESTINATE ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dopo aver invitato le autorità nazionali ad utilizzare la flessibilità del Quadro fiscale dell'Unione e del Patto di Stabilità e Crescita (*Stability and Growth Pact*, SGP)¹ per attuare le misure necessarie per mitigare gli effetti socio-economici della pandemia di *coronavirus*², in data 28 aprile 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure per il settore bancario. Il pacchetto, che include una Proposta di modifica³ del Regolamento sui requisiti patrimoniali⁴ ed una Comunicazione interpretativa⁵, mira in particolare a consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di continuare ad erogare credito alle famiglie e alle imprese dell'Unione in maniera uniforme e responsabile pur nella situazione emergenziale, onde evitare che approcci disomogenei possano vanificare gli sforzi compiuti.

Per quanto riguarda le modifiche alla normativa bancaria, la Commissione propone diverse misure temporanee ed eccezionali. In primo luogo, poiché dall'applicazione dello IAS 19⁶ durante la pandemia potrebbe derivare un aumento improvviso e significativo delle perdite attese sul credito (*Expected Credit Loss*, ECL)⁷ delle banche, che a sua volta comporterebbe un'erosione della loro capacità di erogare credito alle famiglie e alle imprese dell'Unione, la Commissione ha proposto una proroga di due anni (dal 2018 al 2020) delle attuali disposizioni transitorie del Regolamento sui requisiti patrimoniali⁸. In secondo luogo, la Commissione ha proposto di estendere il trattamento

¹ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Com. Comm. COM(2020) 310 final del 28.04.2020, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in response to the COVID-19 pandemic.

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GUUE L 176 del 27.06.2013.

⁵ Com. Comm. COM(2020) 169 final del 28.04.2020, *Commission Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending- Supporting businesses and households amid COVID-19*.

⁶ Lo IAS 19 disciplina il trattamento contabile che un'impresa deve utilizzare per la contabilizzazione dei benefici erogati ai dipendenti e le informazioni integrative connesse.

⁷ L'ECL è la stima ponderata della probabilità delle perdite di credito, ossia il valore attuale di tutte le carenze di liquidità, lungo la vita di uno strumento finanziario.

⁸ L'articolo 473 del Regolamento (UE) n. 575/2013, intitolato "Introduzioni di modifiche allo IAS 19", dispone: "... *In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono*

privilegiato⁹ riservato ai crediti deteriorati garantiti dalle agenzie ufficiali di credito all'esportazione per quanto riguarda gli obblighi di accantonamento, alle esposizioni garantite o contro-garantite dal settore pubblico nel contesto delle misure volte a mitigare l'impatto socio-economico della pandemia. La Commissione, inoltre, ha proposto di rinviare la data di applicazione del coefficiente di leva finanziaria ("*leverage ratio*")¹⁰ di un anno (dal 2022 al 2023). Infine, la Commissione ha deciso di anticipare la data di applicazione della nuova esenzione per le c.d. attività *software* prudenzialmente valutate ("*prudently valued software assets*"), che le banche non saranno più tenute a detrarre dal loro capitale primario di classe 1¹¹, originariamente prevista dodici mesi dopo l'elaborazione di una norma tecnica di regolamentazione da parte dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA)¹².

Per quanto riguarda la Comunicazione interpretativa, in aggiunta al rinnovato invito alle banche a sfruttare al massimo la flessibilità delle normative fiscali europee per far fronte all'eccezionalità dell'emergenza *coronavirus*, la Commissione ha ribadito l'importanza di una valutazione dei rischi di settore accurata e trasparente, in modo da monitorare costantemente gli effetti della pandemia sui bilanci salvaguardando così la resilienza del settore bancario europeo nel suo insieme. Di conseguenza, le banche sono incoraggiate ad identificare le situazioni in cui i prenditori potrebbero incontrare difficoltà finanziarie tali da incidere sulla loro capacità di rimborsare i prestiti a lungo termine, e ad informare conformemente i propri clienti. Inoltre, per quanto riguarda le forme di

autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4.

L'importo applicabile è calcolato detraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):

a) gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011. Gli enti detraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;

b) gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti detraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.

L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere detratto dai fondi propri, prima di 1° gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all'articolo 481 del presente regolamento nello Stato membro interessato.

Si applicano i seguenti fattori:

- a) 1 nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;*
- b) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;*
- c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;*
- d) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;*
- e) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.*

Gli enti indicano i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2 nel bilancio pubblicato...".

⁹ Per ulteriori informazioni si veda l'articolo 47^{quater} del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹⁰ La *leverage ratio* è il rapporto tra il capitale netto dell'istituto e il totale delle attività. In altre parole, più è alta la leva più la banca in questione opera non usando capitali propri, e maggiore è il pericolo che una svalutazione di parti dell'attivo comporti un'erosione ampia del patrimonio. Per ulteriori informazioni circa il calcolo della *leverage ratio* si veda l'articolo 429 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

¹¹ L'articolo 26 del Regolamento 575/2013, intitolato "Elementi del capitale primario di classe 1", al comma 1 dispone: "... Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

- a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;*
- b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);*
- c) utili non distribuiti;*
- d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;*
- e) altre riserve;*
- f) fondi per rischi bancari generali.*

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano...".

¹² L'EBA è un'autorità indipendente dell'Unione che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.

moratoria sui prestiti introdotte dagli Stati Membri per consentire ai cittadini e alle imprese di far fronte alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia, che la Commissione ritiene uno strumento efficace per affrontare le difficoltà di liquidità a breve termine, la Comunicazione rinvia alle condizioni di cui alle Linee Guida dell'EBA del 2 aprile 2020¹³ al fine di valutare se esse possano essere qualificate o meno come "misure di tolleranza". Infine, la Comunicazione incentiva la transizione verso la finanza digitale che, a causa delle misure di distanziamento sociale imposti dai Governi nazionali, si prevede avrà un ruolo sempre più fondamentale nel garantire la continuità dei servizi bancari.

4 maggio 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.




Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

¹³ Disponibili al seguente [LINK](#).